

DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di **progettazione esecutiva, di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza**, comprese tutte le prestazioni professionali previste al successivo art. 3 del presente disciplinare di incarico **relativi all'intervento denominato "Nuovo Reparto Produzione e Confezionamento Vaccini e Diagnostici Batterici/Area ex Mattatoio"**

Tra

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (IZSA&M "G. Caporale") - di seguito denominato Istituto - con sede in Teramo, via Campo Boario, Cod. Fisc.: ----- e P.IVA: -----, nella persona del -----, nato a ----- (-) il -- -----, residente a ----- (-), via ----- n.-, ----- dell'Istituto che interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'Istituto che per brevità nel prosieguo verrà chiamato anche "Committente",

E

l'Ing./ L'Arch: _____, iscritto all'Ordine degli Ingegneri / Architetti della provincia di _____ al n. _____, (codice fiscale _____) di seguito denominato semplicemente «Affidatario », il quale:

- agisce per conto _____ o Rappresentante quale operatore economico mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell' articolo 48, comma 2 e comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., con atto

Notaio _____ rep. _____ registrato in _____ in data __/__/____ al n° _____ con i seguenti operatori economici : _____ quali mandanti

Premesso

- che con deliberazione del Direttore Generale n. ---- del --- ----- 2016 è stata avviata la procedura di gara negoziata per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per l'attuazione dell'intervento denominato **"Nuovo Reparto Produzione e Confezionamento Vaccini e Diagnostici Batterici/Area ex Mattatoio"**

- che con _____ il servizio di ingegneria ed architettura è stato definitivamente aggiudicato a/al RTP _____ (capogruppo mandatario) – _____ (mandante) – _____ (mandante))

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 522 del 25 agosto 2016 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "Officina farmaceutica per la produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici", denominato dai progettisti **"Nuovo Reparto Produzione e Confezionamento Vaccini e Diagnostici Batterici/Area ex Mattatoio"**,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici come individuati all'articolo 3 del presente disciplinare, ai sensi degli articoli 23, 26, nonché 27, del citato decreto legislativo n. 50/2016, ed inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii, relativi all'intervento di **"Nuovo Reparto Produzione e Confezionamento Vaccini e Diagnostici Batterici/Area ex Mattatoio"**

2. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al D.P.R. 5

ottobre 2008, n° 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163", per quanto ancora in vigore e ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.

3. Il Committente, per le opere relative all'intervento denominato "**Nuovo Reparto Produzione e Confezionamento Vaccini e Diagnostici Batterici/Area ex Mattatoio**" incarica l'Affidatario dei servizi di progettazione esecutiva, di direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, rilievo degli immobili e quanto altro specificatamente elencato al successivo art. 3 del presente disciplinare.

Art. 2. (Condizioni particolari di contratto)

1. L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi del Committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente medesimo, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
3. L'Affidatario deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi del Committente;

4. L’Affidatario prende inoltre atto che il presente incarico non comporta il suo inserimento nell’apparato organizzativo del Committente.
5. L’Affidatario inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità, dovrà ottemperare a tutte le disposizioni legislative come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione dei lavori, le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma possa comunque interessare la prestazione anche di quelle entrate in vigore nel corso dell’espletamento dell’incarico.
6. L’Affidatario dovrà svolgere l’incarico in piena conformità alle norme vigenti e alle direttive ed istruzioni che saranno impartite dal Committente.
7. L’Affidatario dovrà provvedere al rilascio al Committente di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori; pertanto dovrà produrre ogni altro documento o elaborato richiesto dal Committente e/o dagli organismi competenti ad emettere pareri o a rilasciare autorizzazioni o dal Responsabile del procedimento, al fine di chiarire e integrare quanto già presentato. La produzione di tali elaborati o documenti non darà luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto convenuto nella presente convenzione.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono nelle seguenti attività:
 - progettazione esecutiva;
 - direzione lavori, misura ,contabilità, liquidazioni e assistenza al collaudo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
 - predisposizione delle pratiche autorizzative per gli enti e

conseguenti adempimenti verso gli stessi enti;

- ogni eventuale altro onere accessorio connesso.

L'incarico comprende e compensa la predisposizione di tutti gli atti tecnico/amministrativi necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri (ad es: VV.F, Comune, Soprintendenza, ecc.) e quelli che si rendessero necessari nel corso dello svolgimento dell'incarico.

2. L'offerta dell'Affidatario come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica dell'Affidatario (allegato __), con riferimento al servizio oggetto del presente contratto.

3. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte dell'Affidatario; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Le prestazioni di direzione lavori dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa nonché di quanto proposto in fase di gara.

4. L'Affidatario sarà responsabile, nell'ambito della direzione dei lavori, della verifica di congruità tra elaborati esecutivi "as built" e opere realizzate.

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81/2008)

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81/ 2008 e in particolare:

- a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione preliminare, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
- b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.
2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal _____¹ quale mandante del predetto raggruppamento temporaneo di professionisti che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81/ 2008.
3. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 1, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del

¹ Nel caso di Raggruppamento Temporaneo specificare come appresso

loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine del Committente

2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:

- perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del tecnico incaricato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. L'Affidatario accetta l'attività progettuale svolta in precedenza, ai sensi dell'art. 23, comma 12 del citato D.Lgs. 50/2016.

2. L'Affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi del Committente.

3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, l'Affidatario si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 4 (quattro) copie di ogni elaborato tecnico e di ogni altro atto connesso o allegato per la fase di esecuzione (direzione lavori, contabilità coordinamento della sicurezza) già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a

semplice richiesta del committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta del committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) a produrre, a prestazioni ultimate, triplice copia di una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;

c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) , b) una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF,.DWG,.PLN, .DOC,.XLS,. JPG senza protezione da lettura e da scrittura;

4. Ad integrazione del comma 2, le parti, con accettazione espressa da parte dell'Affidatario, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò l'Affidatario rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

Art. 7. (Proprietà progetti)

1. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore dell'Affidatario, il progetto resterà di proprietà piena, assoluta ed esclusiva del Committente che - a suo insindacabile giudizio - potrà darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti e/o aggiunte che saranno ritenute necessarie senza che da parte dell'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta.

2. Il Committente è altresì autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati del progetto esecutivo e dei risultati dell'incarico anche in caso di affidamento a terzi di varianti o altri interventi.

Art. 8. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. L'Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente al Committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico dell'Affidatario.
3. L'Affidatario risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Committente.

Art. 9. (Durata dell'incarico e termini)

1. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in giorni __ (----) naturali e consecutivi dalla firma della convenzione di incarico. Quanto

all'incarico di direzione lavori, misurazione contabilità e liquidazione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione la durata coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si terrà concluso con l'emissione del certificato di collaudo.

2. Per quanto riguarda l'attività di direzione lavori, l'Affidatario dovrà rispettare anche i termini indicati nel CSA e nel Capitolato Generale di appalto per l'emissione degli stati di avanzamento e di tutta la documentazione tecnico contabile ad essa connessa.

Art. 10. (Penali)

Il ritardo delle attività svolte dall'Affidatario durante la fase di progettazione esecutiva comporta l'applicazione delle penali la cui entità giornaliera è nella misura pari all'uno per mille del corrispettivo previsto per la fase di esecuzione. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale; superata tale misura il responsabile unico della procedura può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario.

L'applicazione della penale riguarda ogni termine che il Committente assegna all'affidatario ai sensi del presente atto.

Il Committente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni naturali e consecutivi.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura, in occasione di ogni procedimento di liquidazione del corrispettivo globale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Affidatario. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Committente su proposta del responsabile unico della procedura.

art. 11. Riservatezza, coordinamento, astensione

1. L'Affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
2. L'Affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. L'Affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente al Committente tale circostanza.
4. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi del Committente e delle strutture interessate dall'intervento; l'Affidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni.

Art. 12. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà del Committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando l'Affidatario contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. Il contratto può altresì essere risolto in danno dell'Affidatario in uno dei seguenti casi:
 - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 11;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso l'Affidatario strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto ;
 - g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 50/ 2016;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi del precedente articolo 10.

3. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 13. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Tenuto conto delle risultanze della procedura negoziata di affidamento il corrispettivo spettante all'affidatario per onorari e spese, come riportato nel seguito, ammonta ad euro _____:
 - a) progettazione esecutiva euro _____
 - b) direzione lavori misura, contabilità, liquidazioni e assistenza al collaudo euro _____
 - c) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione euro _____
 - d) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione euro _____
2. Il corrispettivo sopra indicato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile, e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del codice civile.
3. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati a seguito delle risultanze della procedura di affidamento, e cioè dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Affidatario pari al __, __ % sui corrispettivi delle prestazione posti a base di gara
4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, compresa la redazione di perizie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), sono compensate con corrispettivi determinati con la tariffa professionale di riferimento ex DM 4 aprile 2001 e ss.mm.ii. ai quali verranno applicati il ribasso percentuale offerto in

sede di gara dall'Affidatario.

5. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 14. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. Il corrispettivo è adeguato nei seguenti casi:
 - a) affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine necessarie al proseguo della esecuzione dei lavori e del loro buon andamento. Le prestazioni verranno compensate solo a seguito di specifico ordine scritto del Committente. Ai corrispettivi determinati applicando le aliquote fissate nella tariffa professionale vigente alla data dell'aggiudicazione verranno applicati lo sconto percentuale offerto dall'Affidatario in sede di gara pari al __, __%.
 - b) per la redazione di varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016, preventivamente autorizzate dal Committente, con riferimento all'importo contrattuale delle predette varianti (inteso come importo delle opere nuove o diverse, oggetto della variante stessa), qualora ricorrano le condizioni di cui al sopracitato articolo e quindi che non siano imputabili direttamente o indirettamente all'Affidatario;
 - c) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, sempre che non siano determinati da cause imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità dell'Affidatario, il corrispettivo verrà adeguato esclusivamente nei seguenti casi:
 - approvazione di varianti di cui alla precedente lettera b);
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il corrispettivo sarà determinato

come differenza tra il compenso calcolato per il nuovo importo di perizia, per il quale vanno sommate tutte le partite in variante, siano esse in aggiunta che in diminuzione, e quello risultante dal progetto appaltato. Affinché le varianti portate in diminuzione entrino a far parte dell'importo totale, sopra definito, è necessario che le stesse concorrano direttamente a determinare la nuova soluzione progettuale. Sono escluse, dall'importo da prendere a base per il calcolo delle competenze per varianti, tutte le partite in diminuzione che costituiscano delle opere autonome stralciate e che pertanto non abbiano richiesto l'attività progettuale specifica del tecnico. Al corrispettivo determinato con le modalità sopraindicate verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Affidatario secondo le risultanze della procedura di affidamento.

Art. 15. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 13, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 14 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 10, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte.

Il pagamento dei corrispettivi previsti ai punti a) e c), di cui al precedente art. 13 comma 1 verrà disposto successivamente alla data di approvazione del 1° stato di avanzamento lavori.

Il pagamento dei corrispettivi previsti ai punti b), e d) di cui al precedente art. 13 comma 1 verrà disposto proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento lavori nella misura dei 9/10 dell'importo. La liquidazione dell'importo di saldo avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo.

²Sarà obbligo del capogruppo mandatario e dei mandanti fatturare le prestazioni dell'incarico di propria competenza. Spetterà al capogruppo

² In caso di Raggruppamento temporaneo

mandatario raccogliere le fatture con gli importi di spettanza dei singoli mandanti, vistarle per congruità e trasmetterle al Committente.

Il pagamento si intende eseguito con l'emissione del relativo mandato da parte del Committente.

Qualunque somma dovuta dall'Affidatario al Committente, a qualsiasi titolo, viene compensata sui pagamenti spettanti all'Affidatario medesimo.

Se i crediti maturati dall'Affidatario sono insufficienti per il pagamento delle penali, l'Affidatario è tenuto a versare la differenza a saldo, salvo restando il diritto del Committente di esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro dell'intero avere.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Affidatario deve produrre, mensilmente e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"** (IZSA&M "G. Caporale") - con sede in Teramo, via Campo Boario, Cod. Fisc. n. 80006470670 e P.IVA 00060330677 - codice univoco ufficio UF087O.

Il pagamento sarà disposto dal Committente su proposta del responsabile unico della procedura.

L'importo dei corrispettivi verrà pagato dal Committente:

- per le fatture emesse da _____ sul conto corrente n. _____, intestato a _____. presso Banca ____ agenzia di _____ - Codice

- L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, si obbliga ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 a rendere tempestivamente note al Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito dei corrispettivi sopra indicati.

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, i corrispettivi sono erogati entro il termine di 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 e dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2002 eventuali interessi per ritardato pagamento decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento solo a seguito di apposito atto di messa in mora da parte dell'Affidatario nella misura dell'interesse legale fissato ai sensi dell'art. 1284 c.c.. In nessun caso potranno essere addebitate al debitore spese legali e/o per il recupero del credito;
4. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 17, comma 1, e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione della documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio dello stesso DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.

Art. 16. (Conferimenti verbali)

1. L'Affidatario è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a

³ In caso di Raggruppamento Temporaneo aggiungere i riferimenti degli altri componenti

semplice richiesta del Committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. L'Affidatario è obbligato a far presente al Committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, l'Affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dal Committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta del Committente ed anche in orari serali.

Art. 17. (Assicurazione e cauzione)

1.L'Affidatario ha prodotto la polizza per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico del Committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio del presente incarico sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per una somma garantita pari a Euro _____ rilasciata dalla compagnia di assicurazione _____.

2.L'Affidatario, ha prodotto, inoltre una garanzia definitiva di euro -----, pari all'10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale.

3. L'Affidatario, ha prodotto, infine, dichiarazione della compagnia di assicurazioni ----- contenente l'impegno a rilasciare la

polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento alle opere progettate oggetto del presente disciplinare; detta polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. In caso di errori od omissioni progettuali il Committente può richiedere all’Affidatario nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalle polizza assicurative.

Art. 18. (Adempimenti legali)

1. L’Affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dal decreto legislativo n. 50/2016;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. si prende atto che in relazione all’Affidatario non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 19. (Subappalto; prestazioni di terzi)

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Il subappalto, dichiarato in sede di gara, ferma restando la responsabilità dell’Affidatario, è ammesso limitatamente a rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

3. Per la disciplina del subappalto, si rimanda integralmente alle disposizioni

contenute all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 20 (Definizione delle controversie)

Ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere in conseguenza del presente contratto, e che non fosse possibile risolvere in comune accordo, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria con esclusiva competenza del foro di Teramo.

Art. 21. (Struttura operativa)

La struttura operativa dell'affidatario è costituita così come indicato in sede di gara nell'offerta tecnica da:

- **Dott. Ing./Arch** _____ , professionista capo progetto e responsabile del coordinamento delle varie prestazioni specialistiche nonché Direttore dei Lavori in possesso di laurea in _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____ iscritto all'albo professionale dell'ordine degli Ingegneri/Architetti della provincia di _____ al n° _____ dal _____ **individuato quale persona fisica che rappresenta l'Affidatario nel futuro rapporto contrattuale che si instaurerà con il Committente con responsabilità diretta nei confronti del Committente stesso;**⁴
- **Dott. Ing/Arch.**
- **Dott.Ing/Arch**
- **ecc**

Qualsiasi modifica della predetta struttura operativa, opportunamente formalizzata per iscritto, dovrà avvenire nel rispetto della normativa dei lavori pubblici ed essere concordata e preventivamente autorizzata dal Committente.

⁴ In caso di Raggruppamento temporaneo, indicare altresì il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza

Art. 23. (Modifiche)

1. L'Affidatario è tenuto ad introdurre negli elaborati progettuali, anche se già completati e presentati, tutte le modifiche richieste per iscritto dal Committente che siano giustificate da oggettive esigenze tecniche, normative o organizzative senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
2. Eventuali integrazioni o varianti richieste da parte di Enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni ecc. sono comprese negli onorari spettanti all'Affidatario.
3. Eventuali varianti rese necessarie da errori od omissioni degli elaborati progettuali, fermo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016, daranno diritto al Committente di richiedere la correzione degli errori e delle omissioni commessi a spese dell'Affidatario o, alternativamente, la risoluzione della presente convenzione, salvo sempre il risarcimento del danno.

Art. 24. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. L'Affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso -----
Qualunque comunicazione effettuata dal Committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dall'Affidatario.
2. L'Affidatario individua:
 - se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
4. Il Committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Mauro Di Ventura.

Art. 25. (Spese di contratto)

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'IVA e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza sono a carico dell'Affidatario.

TERAMO li __ _____ 2016

l'Affidatario

Il Committente